

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2395

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA, SINESIO e ARMATO

Presentata il 25 maggio 1965

Riordinamento degli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, per ragioni di carattere finanziario e per la scadenza del relativo termine, la delega al Governo per il riordinamento organico e funzionale delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, non trovò attuazione. L'esigenza, tuttavia, di assicurare la corrispondenza dell'assetto organico del personale alle necessità funzionali dei servizi nell'ambito di ciascun Ministero e di eliminare sperequazioni di sviluppo di carriera e posizioni transitorie anomale o abnormi originiate da disposizioni di legge inorganiche e parziali, s'impose, e in questi ultimi anni un vero e proprio processo evolutivo della legislazione si è verificato in tal senso nella maggior parte delle amministrazioni statali.

Indichiamo qui appresso taluni dei provvedimenti legislativi emanati o in corso:

1) *Legge 9 ottobre 1964, n. 1058:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori, e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile;

2) *Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2:*

Riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

3) *Legge 18 febbraio 1963, n. 301:*

Riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici della carriera esecutiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) *Leggi 12 agosto 1962, nn. 1239, 1290 e 1291*, riguardanti il riordinamento dei ruoli organici, rispettivamente, dell'Amministrazione centrale del tesoro, delle Direzioni provinciali del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato;

5) *Legge 19 luglio 1962, n. 959:*

Revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

6) *Legge 16 luglio 1962, n. 922:*

Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

7) *Legge 4 giugno 1962, n. 524:*

Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.

A questa legge va aggiunto il:

disegno di legge n. 260, recentemente presentato al Senato, contenente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

8) *Legge 21 dicembre 1961, n. 1336:*

Istituzione del ruolo dei collocatori comunali;

9) *Legge 20 dicembre 1961, n. 1345:*

Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra e altre disposizioni relative alla Corte dei conti;

10) *Legge 16 dicembre 1961, n. 1307:*

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

11) *Legge 15 dicembre 1961, n. 1304:*

Riordinamento dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

12) *Legge 7 dicembre 1961, n. 1264:*

Riordinamento dell'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

13) *Legge 3 novembre 1961, n. 1255:*

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Nell'interesse dell'amministrazione, per dare maggiore funzionalità ed efficienza a servizi la cui importanza e delicatezza è del tutto superfluo rilevare, e nell'interesse del personale mortificato in posizioni sfasate e gravemente sperequate, si rende pertanto indispensabile e urgente realizzare un riordinamento degli organici anche nell'Amministrazione civile dell'interno.

La presente proposta di legge, rivolta a tale scopo, non prevede un ampliamento degli organici, ma un ridimensionamento degli stessi, con l'unificazione dei ruoli dell'ex Africa italiana, dei servizi di culto e dei ruoli aggiunti. Non è, infatti, concepibile che nel 1965 si parli ancora di ruoli ex Africa o di ruoli aggiunti, quando il personale, in qualsiasi ruolo inquadrato, è chiamato a svolgere identiche mansioni, a parità di qualifica.

I ruoli aggiunti, in particolare, vennero istituiti per sanare una situazione contingente che si era venuta a determinare a causa dello stato bellico e risale agli anni 1940-43. Da oltre 20 anni il personale che si trova in tali ruoli assolve funzioni e mansioni indispensabili nell'Amministrazione dell'interno, ma finora nessun provvedimento è stato adottato per regolarizzarne in modo definitivo la posizione. Mentre con i provvedimenti sopra indicati, nelle altre amministrazioni dello Stato si è

già provveduto ad inquadrare nei ruoli ordinari il personale dei ruoli aggiunti ex transitori.

La presente proposta prevede inoltre:

a) l'istituzione della qualifica di ispettore generale, in corrispondenza al coefficiente 900, con le seguenti attribuzioni: accertamenti, inchieste ed ispezioni straordinarie nei comuni capoluoghi di provincia, nelle amministrazioni provinciali, nei consorzi il cui capo consorzio sia l'amministrazione provinciale, nelle opere pubbliche di interesse regionale o nazionale; reggenza straordinaria, nei casi previsti dalla legge, degli enti di cui sopra;

b) l'aumento del numero dei viceprefetti, tenuto conto che almeno nelle prefetture di maggiore importanza, dovrebbero esserne destinati due, dei quali uno con le attuali attribuzioni, ed uno con l'incarico di sovrintendere l'ufficio elettorale, di coordinare i vari uffici e di assolvere i compiti inerenti ai problemi del lavoro, all'assistenza sociale ed alle pubbliche relazioni;

c) l'aumento del numero dei viceprefetti ispettori per portarlo ad una media di un ispettore per ogni trenta comuni, ed assicurare così un efficiente servizio ispettivo;

d) la trasformazione dell'attuale carriera speciale di ragioneria in carriera direttiva. Tale trasformazione ed il conseguente riordinamento dei relativi organici, oltre che eliminare lo stato di disagio in cui si trovano i funzionari di ragioneria dell'interno nei confronti particolarmente dei colleghi dipendenti dagli enti controllati (comuni, opere pubbliche, ecc.) che, nella maggior parte dei casi, sono considerati direttivi, vogliono rappresentare un giusto riconoscimento per le complesse e delicate funzioni da essi espletate, che richiedono una profonda preparazione professionale ed un costante aggiornamento tecnico-legislativo. I compiti affidati ai funzionari di ragioneria non si limitano alle mansioni proprie del ragioniere, ma si concretizzano in vere e proprie prestazioni professionali, la cui natura non può certamente considerarsi di concetto. Infatti, l'esame dei bilanci preventivi degli enti locali e di tutti gli enti sottoposti alla tutela ed alla vigilanza della prefettura, l'esame dei molteplici provvedimenti di finanza locale o dei conti consuntivi, la partecipazione agli organi collegiali (giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, consiglio di prefettura in sede giurisdizionale contabile, C.P.A.B.P., ecc.), l'esame dei regolamenti organici e delle relative tabelle di trattamento economico del personale dipendente dagli enti controllati, il servizio ispettivo eventualmente

disposto dal prefetto, l'amministrazione straordinaria degli enti locali, la partecipazione in qualità di docenti in materia tecnico-finanziaria e contabile, ai corsi di preparazione, di aggiornamento e perfezionamento dei segretari comunali (oggi riconosciuti direttivi), del personale di ragioneria e del personale della carriera direttiva amministrativa, il complesso e delicato lavoro di ripartizione patrimoniale fra comuni, nel caso di distacco di frazioni che si erigono in comuni autonomi, l'ispezione alla contabilità speciale delle prefetture per controllare la gestione dei fondi affidati al prefetto, ecc., rappresentano funzioni certamente di natura direttiva. La maggior parte di tali funzioni, tra l'altro, viene svolta dai funzionari di ragioneria, sin dalla qualifica iniziale;

e) l'istituzione di una carriera amministrativa di concetto di cui da tempo si avverte profondamente l'esigenza. Il personale di tale carriera coadiuverà i funzionari della carriera direttiva nello svolgimento del loro quotidiano lavoro, per assicurare una sempre maggiore efficienza dei vari uffici;

f) un maggiore sviluppo di carriera per il personale esecutivo, con la istituzione della qualifica di dirigente d'archivio, analogamente a quanto già realizzato in altre amministrazioni dello Stato. È da tenere presente che l'attuale sviluppo di carriera di tale personale non è assolutamente adeguato ai compiti che esso è chiamato a svolgere ed alle responsabilità che incombono ad impiegati che dirigono gli archivi;

g) il riordinamento della carriera di datilografi istituita con legge 15 febbraio 1963, n. 241, per assicurare un efficiente servizio di copia. Fino ad oggi, infatti, il lavoro di copia è stato espletato, in massima parte, dal personale dell'attuale carriera esecutiva di archivio che non ha una specifica preparazione professionale. In molti uffici, poi, viene attualmente utilizzato personale estraneo all'Amministrazione dell'interno, e ciò non soltanto in contrasto con le vigenti disposizioni, ma con conseguenze di cui è palese la gravità. Basti considerare che detto personale viene in tal modo a conoscenza del completo svolgimento di pratiche che interessano gli enti da cui dipendono e rivestono spesso carattere della massima riservatezza;

h) un maggiore sviluppo di carriera per personale ausiliario.

In definitiva, il provvedimento in esame, si propone di meglio adeguare gli attuali organici dell'interno alle effettive esigenze dei servizi e di assicurare al personale un più equo sviluppo di carriera. A conferma di que-

st'ultima esigenza, è opportuno porre qui in rilievo che l'attuale struttura organica di alcune carriere non offre al personale concrete possibilità di avanzamento: basti dire, ad esempio, che nella carriera del personale ausiliario in tutta l'Amministrazione dell'interno, soltanto 27 unità hanno potuto raggiungere la qualifica di commesso e una quella di commesso capo.

Analoghe situazioni di estrema e mortificante costrizione di avanzamento si ripetono per il personale delle carriere esecutiva e di concetto.

Si deve infine rilevare che i posti di organico dei ruoli aggiuntivi dei servizi di culto e dell'ex Ministero dell'Africa italiana sono ad esaurimento, e sebbene taluni dei relativi servizi siano stati assunti dall'Amministrazione dell'interno, nessun aumento è stato apportato agli organici di quest'ultima per consentire l'istituzione del personale addetto ai predetti servizi, che si va esaurendo.

Scendendo a un brevissimo esame dei singoli articoli del provvedimento osserviamo:

Articolo 1: stabilisce i nuovi ruoli organici richiamandosi alle tabelle A, B, C, D, E, F allegate alla legge.

Articolo 2: stabilisce l'unificazione delle attuali qualifiche di prefetto di prima e seconda classe. Poiché le funzioni svolte dal prefetto sia di prima che di seconda classe, sono identiche, la distinzione non ha motivo di essere.

Articolo 3: stabilisce l'unificazione delle attuali tre qualifiche iniziali di ogni carriera, attribuendo alla qualifica unificata tre classi di stipendio. Ciò perché le mansioni delle attuali prime tre qualifiche sono identiche e una progressione soltanto economica in funzione dell'anzianità di servizio semplifica la struttura della carriera con evidente economia di lavoro amministrativo.

Articolo 4: anche la qualifica di applicato di copia viene suddivisa in quattro classi di stipendio, assicurando al personale una progressione economica, sganciata da uno sviluppo di carriera, che non è giustificabile in quanto le mansioni rimangono invariate.

Articolo 5: stabilisce la trasformazione della carriera speciale di ragioneria in carriera direttiva di ragioneria, richiamandosi alle tabelle annesse al disegno di legge, relativamente allo sviluppo economico e di carriera, e disciplina l'inquadramento alla qualifica ini-

ziale della nuova carriera di ragioneria, richiedendo il possesso della laurea in economia e commercio e del diploma di ragioneria.

Articolo 6: stabilisce l'istituzione della carriera di concetto amministrativa, e il titolo di studio per l'accesso alla carriera stessa.

Articolo 7: stabilisce il titolo di studio per l'accesso alla carriera esecutiva - ruolo copia.

Articolo 8: sancisce la soppressione dei ruoli del personale appartenente all'ex Ministero dell'Africa italiana e dei ruoli del personale addetto ai servizi di culto, nonché della carriera del personale di concetto di ragioneria appartenente ai servizi di culto e di quella con qualifica *ad personam* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Con tale norma viene sanata una palese ingiustizia nei riguardi di un esiguo numero di funzionari che era stato riconosciuto idoneo a dirigere un ufficio di ragioneria prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 1957, tanto è vero che era pervenuto alla qualifica di ragioniere capo, e che pertanto ha diritto all'inquadramento nei ruoli direttivi.

Articolo 9: disciplina le modalità di inquadramento del personale di cui al precedente articolo 8.

Articolo 10: regola l'inquadramento del personale attualmente appartenente ai ruoli agiuntivi, ex transitori.

Articolo 11: stabilisce l'inquadramento nella carriera direttiva di ragioneria del personale attualmente appartenente alla carriera di concetto dei servizi di culto e di quello con qualifica *ad personam*.

Articolo 12: nella lettera e nello spirito della norma contenuta nell'articolo 146 del vigente testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, viene stabilito che i rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione debbono essere scelti in una rosa di tre nomi designati, per ciascun rappresentante, dalle organizzazioni sindacali a carattere unitario e maggiormente rappresentative. Non può dubitarsi, infatti, che la disposizione del menzionato articolo 146, prevedendo l'immissione di « rappresentanti » del personale nel Consiglio di amministrazione

voglia riferirsi a impiegati che abbiano diritto e dovere di rappresentanza del personale, in quanto espressione elettiva della categoria.

Articolo 13: disciplina il passaggio da una classe all'altra di stipendio nelle qualifiche iniziali.

Articoli 14 e 15: disciplinano le promozioni alle qualifiche superiori.

Articolo 16: detta le modalità per la promozione alla qualifica di stenodattilografo.

Articolo 17: dispone che per il servizio ispettivo, ad ogni viceprefetto ispettore, non possono essere assegnati più di trenta comuni. Tale norma ha lo scopo di assicurare un servizio ispettivo veramente efficiente, non essendo assolutamente possibile che un funzionario possa seguire con ocultezza un maggior numero di comuni.

Articolo 18: stabilisce l'istituzione di un servizio ispettivo di ragioneria da affidare ai vicedirettori di ragioneria. Data la specifica competenza di questi, viene scorporata dal servizio ispettivo affidato ai viceprefetti ispettori, la materia finanziaria, contabile e patrimoniale.

Articolo 19: fa divieto di utilizzare presso le prefetture personale estraneo all'Amministrazione dell'interno. Basta considerare che molti atti di ufficio interessano gli enti di appartenenza del personale in questione, per dedurre la necessità di impedire in modo assoluto tale utilizzazione.

Articolo 20: sancisce la inapplicabilità, nei confronti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di tutte quelle norme di legge in vigore, che eventualmente contrastino con la presente legge.

Articoli 21-27: contengono norme transitorie e finali.

Articolo 28: stabilisce che alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della legge, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero dell'interno 1965 e successivi.

Per facilitare opportuni raffronti, si riportano nei prospetti che seguono, le dotazioni organiche dei nuovi ruoli e la consistenza organica dei ruoli attualmente esistenti per ciascuna carriera.

TABELLA A

Organico del personale della carriera direttiva amministrativa.

1) Capo della Polizia, Direttori generali e Prefetti della Repubblica (coefficiente 970) . . .	N.	130
2) Ispettori generali (Ministero) (coefficiente 900).	»	40
3) Vice Prefetti (coefficiente 670)	»	210
4) Vice Prefetti e Ispettori (coefficiente 500)	»	250
5) Direttori di sezione (coefficiente) 402)	»	487
6) Consiglieri (con tre classi di stipendio) coefficiente 229, 271, 325)	»	580
Totale N.		1.697

Situazione numerica del personale al 1° gennaio 1965.

COEFFICIENTE	Ruolo ordinario	Ex Africa Italiana	Servizio di culto	Ruoli aggiunti	TOTALE
970	64	—	—	—	64
900	67	—	—	—	67
670	319	21	—	—	340
500	191	15	—	—	206
402	450	3	—	—	453
325	(251)	(—)	(—)	(90)	148
271	(105)	(—)	(—)	(3)	
229	(63)	(—)	(—)	(55)	
Totali	1.510	39	—	148	1.697

TABELLA B

Organico della carriera direttiva di ragioneria.

1) Ispettori generali di ragioneria (coefficiente 900)	N.	30	(a)
2) Direttori superiori di ragioneria (coefficiente 670)	»	130	(b)
3) Direttori di ragioneria (coefficiente 500)	»	200	(c)
4) Vice Direttori di ragioneria (coefficiente 402)	»	350	(d)
5) Consiglieri di ragioneria (coefficienti 229, 271 e 325 con tre classi di stipendio)	»	680	
Totale		N. 1.390	

Situazione numerica del personale al 1° gennaio 1965.

COEFFICIENTE	Ruolo ordinario	Ruolo <i>ad personam</i>	Servizi di culto	Ex Africa Italiana	Ruoli aggiunti	TOTALE
670	13	—	—	—	—	13
500	24	—	3	2	—	29
402	137	3	—	7	—	147
325	250	7	—	6	—	263
271	(279) }	—	—	—	(383) }	462
229	(81) }	—	—	—	(17) }	
202	(114) }	—	—	—	(122) }	
Totali	898	10	3	15	462	1.390

(a) Gli Ispettori generali di ragioneria, in aggiunta alle attuali attribuzioni degli Ispettori con coefficiente 670, possono essere adibiti alle seguenti funzioni:

inchieste ed accertamenti straordinari in materia finanziaria, contabile e patrimoniale nei confronti dei comuni capoluogo di provincia, delle amministrazioni provinciali, dei consorzi il cui capo consorzio sia l'amministrazione provinciale, delle Opere pubbliche di importanza regionale e nazionale; reggenza straordinaria, nei casi previsti dalla legge, degli enti suddetti;

(b) Dei direttori superiori di ragioneria si può prevedere la seguente assegnazione:

92 presso le prefetture della Repubblica per dirigere gli uffici di ragioneria;
18 presso gli uffici regionali di riscontro amministrativo;
20 presso l'amministrazione centrale.

(c) I direttori di ragioneria potranno essere assegnati:

150 presso le prefetture della Repubblica di maggiore importanza per dirigere, alle dipendenze dei direttori superiori, una banca dei servizi assegnata agli uffici di ragioneria;
50 presso l'Amministrazione centrale.

(d) I vice direttori di ragioneria, a seconda delle esigenze, potranno essere assegnati alle prefetture della Repubblica per assumere la vice dirigenza dei servizi affidati ai direttori di ragioneria e per espletare le mansioni ispettive nei confronti degli enti sottoposti a controllo e vigilanza, e in parte alla amministrazione centrale.

TABELLA C

Organico del personale della carriera di concetto amministrativa.

1) Segretari capi (coefficiente 500)	N.	20	(a)
2) Segretari principali (coefficiente 402)	»	100	(b)
3) Primi Segretari (coefficiente 325)	»	200	(c)
4) Segretari (coefficienti 271, 229 e 202 con tre classi di stipendio)	»	500	(d)
Totale		N. 820	

Situazione numerica del personale al 1° gennaio 1965.

Negativa (trattandosi di ruolo di nuova istituzione).

(a) Posti da assegnare all'amministrazione centrale ed alle prefetture di maggiore importanza;
(b) di 92 posti si prevede l'attribuzione alle prefetture della Repubblica e di 8 all'amministrazione centrale.

(c) Di 184 posti (una media di due ogni prefettura) si prevede la attribuzione alle prefetture della Repubblica e di 16 all'amministrazione centrale.

(d) Vengono previsti 500 posti di segretario, tenuto conto che ad ogni prefettura ne occorrono almeno 5.

N. B. — Dei 500 posti di segretario, n. 170 verranno attribuiti al personale inquadrato nei ruoli aggiunti della carriera di ragioneria, che non è in possesso del diploma di ragioniere. Ciò per sanare una situazione assurda che si era venuta a creare nei confronti di detto personale, il quale venne a suo tempo inquadrato nella carriera di ragioneria non esistendo altra carriera di concetto.

TABELLA D

Organico del personale della carriera esecutiva — ruolo archivisti —.

1) Dirigenti d'archivio (coefficiente 325)	N.	200	(a)
2) Archivisti capi (coefficiente 271)	»	270	(b)
3) Archivisti (coefficiente 229)	»	540	
4) Applicati (coefficienti 202, 180 e 157 con tre classi di stipendio)	»	1.272	
Totale N.		2.282	

Situazione numerica del personale al 1° gennaio 1965.

COEFFICIENTE	Ruolo ordinario	Ex Africa Italiana	Servizi di culto	Ruoli aggiunti	TOTALE
271	154	7	1	—	162
229	197	12	—	—	209
202	(686)	(6)	—	(950)	1.178
180	(35)	(—)	6	(149)	
157	(6)	(—)	—	(79)	
Totali	1.073	25	1	1.178	2.282

- (a) I dirigenti d'archivio potranno essere utilizzati nel modo seguente:
n. 184 presso le Prefetture della Repubblica (92 per gli archivi generali e 92 per gli archivi di gabinetto);
n. 16 presso l'amministrazione centrale.

TABELLA E

Organico del personale della carriera esecutiva — ruolo copia —.

1) Capo ufficio copia (coefficiente 325)	N.	100	(a)
2) Stenodattilografi (coefficiente 271)	»	150	(b)
3) Applicato di copia (coefficienti 229, 202, 180 e 157 con quattro classi di stipendio)	»	695	(c)
Totale		N.	945

Situazione numerica del personale al 1° gennaio 1965.

COEFFICIENTE	Ruolo ordinario
271	10
229	65
202	(204) }
180	(131) } 346
157	(11) }
Totale	421

L'organico previsto dalla legge 15 febbraio 1963, n. 241 è di 945 unità, mentre nel relativo ruolo figurano in atto inquadrati 421 unità, in attesa della copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali.

(a) Di 92 si ritiene necessaria l'utilizzazione presso le prefetture della Repubblica e di 8 presso l'amministrazione centrale.

(b) 1 presso ogni prefettura (2 presso le prefetture di maggiore importanza. Il resto presso l'amministrazione centrale).

(c) 5 o 6 presso ogni prefettura (a seconda delle esigenze) ed il resto presso l'amministrazione centrale.

TABELLA F

Organico della carriera ausiliaria.

1) Commessi Capi (coefficiente 202)	N.	60
2) Commessi (coefficiente 180)	»	160
3) Uscieri Capi (coefficiente 173)	»	450
4) Uscieri (coefficienti 159, 151 e 142 con tre classi di stipendio)	»	530
Totale N.		1.200

Situazione numerica del personale al 1° gennaio 1965.

COEFFICIENTE	Ruolo ordinario	Servizi di culto	Ruoli aggiunti	TOTALE
180	—	—	—	—
173	26	1	—	27
159	(649)	(3)	(324)	1.172
151	(106)	(—)	(50)	
142	(10)	(—)	(30)	
Totali . . .	791	4	404	1.199

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno sono stabiliti nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, annesse alla presente legge.

ART. 2.

Le qualifiche di prefetto di 1^a e 2^a classe vengono unificate, in corrispondenza al coefficiente 970.

ART. 3.

Al personale della qualifica iniziale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva (ruolo archivisti) ed ausiliaria, sono attribuite tre classi di stipendio.

ART. 4.

All'applicato di copia vengono attribuite quattro classi di stipendio.

ART. 5.

Alla carriera speciale di ragioneria viene sostituita la carriera direttiva di ragioneria, con le qualifiche previste dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera direttiva di ragioneria è richiesto il possesso del diploma di laurea in economia e commercio, congiuntamente a quello di ragioniere.

ART. 6.

È istituita la carriera amministrativa di concetto con le qualifiche di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge.

Per l'accesso alla carriera di cui al precedente comma è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 7.

Per l'accesso alla carriera esecutiva - ruolo copia, gli aspiranti dovranno essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, nonché di un diploma di dattilografia rilasciato da scuola statale o da istituto privato legalmente riconosciuto.

ART. 8.

I ruoli del personale addetto ai servizi di culto di cui al regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, nonché i ruoli organici transitori aggiunti del personale appartenente all'ex Ministero dell'Africa italiana, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla stessa data, sono altresì soppresses le carriere del personale di concetto di ragioneria appartenenti ai servizi di culto, e quelle con qualifiche *ad personam* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 9.

Il personale proveniente dal ruolo aggiunto ex Ministero Africa italiana, dal ruolo servizi di culto, nonché il personale inquadrato in carriera di concetto di ragioneria con la qualifica *ad personam* e quello a contratto tipo dell'ex Ministero dell'Africa italiana verrà inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, conservando l'anzianità maturata nella carriera e nella qualifica di provenienza.

ART. 10.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, vengono collocati anche in soprannumero nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli organici delle rispettive carriere di appartenenza.

Gli impiegati di cui al precedente comma sono iscritti nei ruoli organici nell'ordine in cui si trovano nei ruoli aggiunti e dopo l'ultimo degli impiegati presenti nei singoli ruoli organici, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonché ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si attribuisce, per gli stessi fini, agli impiegati già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo.

ART. 11.

Il personale appartenente all'attuale carriera di concetto di ragioneria dei servizi di culto e quello con qualifica *ad personam*, viene inquadrato nella nuova carriera direttiva di ragioneria e collocato nella qualifica cui è annesso il coefficiente uguale o immediatamente superiore, nel caso della qualifica iniziale, a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 146, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno scelti tra gli impiegati designati, in numero di tre per ciascun rappresentante, dalle organizzazioni di carattere unitario e maggiormente rappresentative del personale del Ministero dell'interno.

ART. 13.

Il passaggio da una classe all'altra di stipendio, nella qualifica iniziale di ciascuna carriera avrà luogo alla scadenza dei periodi di servizio sottoindicati:

1. — *Carriere direttive*:

- a) alla 2^a classe di stipendio dopo 2 anni di servizio nella qualifica;
- b) alla 3^a classe di stipendio dopo 5 anni di servizio nella qualifica.

2. — *Carriera di concetto*:

- a) alla 2^a classe di stipendio dopo 4 anni di servizio nella qualifica;
- b) alla 3^a classe di stipendio dopo 7 anni di servizio nella qualifica.

3. — *Carriere esecutive*:

- a) alla 2^a classe di stipendio dopo 2 anni di servizio nella qualifica;
- b) alla 3^a classe di stipendio dopo 7 anni di servizio nella qualifica;
- c) alla 4^a classe di stipendio dopo 10 anni di servizio nella qualifica.

4. — *Carriera ausiliaria*:

- a) alla 2^a classe di stipendio dopo 2 anni di servizio nella qualifica;
- b) alla 3^a classe di stipendio dopo 4 anni di servizio nella qualifica.

ART. 14.

Le promozioni, salvo quanto disposto nel successivo articolo 15, verranno conferite per merito comparativo, nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica, al dipendente che abbia maturato nella qualifica immediatamente inferiore le anzianità appresso indicate:

1. — *Carriere direttive*:

a) promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate: dopo almeno 9 anni di permanenza nella qualifica di consigliere, o qualifiche equiparate;

b) promozione a viceprefetto ispettore, o qualifiche equiparate: dopo almeno 2 anni di permanenza nella qualifica di direttore di sezione, o qualifiche equiparate;

c) promozione a viceprefetto, o qualifiche equiparate: dopo almeno 3 anni di permanenza nella qualifica di viceprefetto ispettore, o qualifiche equiparate;

d) promozione a ispettore generale: dopo almeno 2 anni di permanenza nella qualifica di viceprefetto, o qualifiche equiparate.

2. — *Carriera di concetto*:

a) promozione a 1° segretario: dopo 9 anni di permanenza nella qualifica di segretario;

b) promozione a segretario principale: dopo 3 anni di permanenza nella qualifica di 1° segretario;

c) promozione a segretario capo: dopo almeno 3 anni di permanenza nella qualifica di segretario principale.

3. — *Carriere esecutive*:

a) promozione ad archivista: dopo almeno 10 anni di permanenza nella qualifica di applicato;

b) promozione ad archivista capo, o qualifiche equiparate: dopo almeno 4 anni di permanenza nella qualifica di archivista o qualifiche equiparate;

c) promozione a dirigente di archivio o qualifiche equiparate: dopo almeno 4 anni di permanenza nella qualifica di archivista capo o qualifiche equiparate.

4. — *Carriera ausiliaria*:

a) promozione ad usciere capo: dopo almeno 6 anni di permanenza nella qualifica di usciere;

b) promozione a commesso: dopo almeno un anno di permanenza nella qualifica di usciere capo;

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) promozione a commesso capo: dopo almeno 7 anni di permanenza nella qualifica di commesso.

ART. 15.

Un terzo dei posti disponibili nella qualifica intermedia delle carriere direttive e di concetto verrà conferito mediante concorso di merito distinto, per partecipare al quale il periodo di permanenza nella qualifica inferiore previsto nel precedente articolo 14 è ridotto di due anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 164, 165, 176 e 177 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 16.

Per la promozione a stenodattilografo il giudizio di merito dovrà essere integrato da una prova pratica di stenografia, consistente in un dettato da effettuarsi alla velocità di 120 parole al minuto primo.

ART. 17.

Il servizio ispettivo, integrato da una costante collaborazione e consulenza in favore degli enti controllati, viene espletato dai viceprefetti ispettori. Ad ogni viceprefetto ispettore non potranno essere affidati più di trenta comuni.

ART. 18.

Presso ogni prefettura è istituito un servizio ispettivo in materia finanziaria, contabile e patrimoniale nei confronti degli enti locali, affidato ai vicedirettori di ragioneria.

ART. 19.

È fatto assoluto divieto di utilizzare presso le prefetture, per lo svolgimento di qualsiasi attività, personale estraneo all'Amministrazione civile dell'interno.

ART. 20.

Se ed in quanto incompatibili con quelle contenute nella presente legge, s'intendono applicabili al personale dell'Amministrazione civile dell'interno le disposizioni di legge in vigore per il personale civile dello Stato.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 21.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera speciale di ragioneria viene inquadrato nella nuova carriera direttiva di ragioneria, nella qualifica con coefficiente pari a quello in godimento, anche se sprovvisto del diploma di laurea in economia e commercio.

ART. 22.

Il personale appartenente ai ruoli aggiunti della carriera di ragioneria che non sia in possesso del titolo specifico di ragioneria, nonché il personale della carriera esecutiva che rivesta qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202 e che sia in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado, sarà inquadrato nella carriera di concetto amministrativa con le modalità previste nel precedente articolo 10.

ART. 23.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti del ruolo organico della carriera di concetto amministrativa, che resteranno disponibili dopo l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 22, saranno conferiti al personale della carriera esecutiva che rivesta qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, abbia svolto per almeno un quinquennio funzioni di concetto e ottenuto nell'ultimo biennio la qualifica di ottimo.

L'inquadramento verrà effettuato nella qualifica corrispondente al coefficiente in godimento, con il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità di carriera e di qualifica, previo esito favorevole di un esame consistente in un colloquio sui servizi d'istituto.

ART. 24.

Il personale ausiliario che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto per almeno un triennio esclusivamente mansioni di archivio o di copia, ovvero altre mansioni che secondo l'ordinamento del Ministero dell'interno competano al personale della carriera esecutiva, può essere ammesso, a domanda, e ove occorra, anche in soprannumero nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere esecutive.

Al personale di cui al precedente comma verranno concessi tanti scatti di stipendio quanti siano eventualmente necessari per assicurargli uno stipendio uguale o immediata-

mente superiore a quello spettante nella qualifica di provenienza.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione del precedente comma saranno assorbiti con la promozione al grado superiore o con la cessazione dal servizio degli impiegati nominati in soprannumero.

ART. 25.

Nella prima applicazione della presente legge, l'inquadramento del personale nelle qualifiche iniziali delle varie carriere verrà effettuato nel modo seguente:

a) *Carriera direttiva amministrativa:*

coefficiente 229 alla 1^a classe di stipendio;
coefficiente 271 alla 2^a classe di stipendio;
coefficiente 325 alla 3^a classe di stipendio.

b) *Carriera direttiva di ragioneria:*

coefficiente 202 alla 1^a classe di stipendio;
coefficiente 229 alla 2^a classe di stipendio;
coefficiente 271 alla 3^a classe di stipendio.

c) *Carriera di concetto:*

coefficiente 202 alla 1^a classe di stipendio;
coefficiente 229 alla 2^a classe di stipendio;
coefficiente 271 alla 3^a classe di stipendio.

d) *Carriere esecutive:*

coefficiente 157 alla 1^a classe di stipendio;
coefficiente 180 alla 2^a classe di stipendio;
coefficiente 202 alla 3^a classe di stipendio.

e) *Carriera ausiliaria:*

coefficiente 142 alla 1^a classe di stipendio;
coefficiente 151 alla 2^a classe di stipendio;
coefficiente 159 alla 3^a classe di stipendio.

ART. 26.

I posti in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non verranno riassorbiti per effetto degli aumenti di dotazione organica previsti dalla presente legge.

ART. 27.

I nuovi inquadramenti previsti nella presente legge saranno effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

ART. 28.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al bilancio di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1965 e successivi.

TABELLA A

Organico del personale della carriera direttiva amministrativa.

Coefficiente	970. — Capo della Polizia, Direttori generali e Prefetti della Repubblica.	N.	130
»	900. — Ispettori generali	»	40
»	670. — Vice Prefetti	»	210
»	500. — Vice Prefetti Ispettori	»	250
»	402. — Direttori di sezione	»	487
»	325, 271 e 229. — Consiglieri con tre classi di stipendio	»	580
Totale			N. 1.697

TABELLA B

Organico del personale della carriera direttiva di ragioneria.

Posti d'organico n. 1.390.

Coefficiente	900. — Ispettori generali	N.	30
»	670. — Direttori superiori di ragioneria	»	130
»	500. — Direttori di ragioneria	»	200
»	402. — Vice Direttori di ragioneria	»	350
»	325, 271 e 229. — Consiglieri di ragioneria con tre classi di stipendio . .	N.	680
Totale			N. 1.390

TABELLA C

Organico della carriera di concetto amministrativa.

Coefficiente	500. — Segretari capi	N.	20
»	402. — Segretari principali	»	100
»	325. — Primi Segretari	»	200
»	271, 229 e 202. — Segretari con tre classi di stipendio	»	500
Totale			N. 820

TABELLA D

Organico del personale della carriera esecutiva — ruolo archivisti —.

Coefficiente	325. — Dirigenti d'archivio	N.	200
»	271. — Archivisti Capi	»	270
»	229. — Archivisti	»	540
»	202, 180 e 157. — Applicati con tre classi di stipendio	»	1.272
Totale			N. 2.282

TABELLA E

Organico del Personale della carriera esecutiva — ruolo copia —.

Coefficiente	325. — Capi Ufficio copia	N.	100
»	271. — Stenodattilografi	»	150
»	229, 202, 180 e 157. — Applicato di copia con quattro classi di stipendio . .	»	695
Totale			N. 945

TABELLA F

Organico del personale della carriera ausiliaria.

Coefficiente 202. — Commessi capi	N.	60
» 180. — Commessi	»	160
» 173. — Uscieri Capi	»	450
» 159, 151 e 142. — Uscieri con tre classi di stipendio	»	530
Totale		N. 1.200